

Codice A1816A

D.D. 21 febbraio 2019, n. 508

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 6181 - Legge Regionale: 12/2004. Lavori mantenimento ponte carrabile sul corso d'acqua Rio Zabene in Comune di Costigliole Saluzzo (CN). Richiedente: Chiotti Livio. SANATORIA

In data **02/01/2019** il Sig. **Chiotti Livio** ha presentato istanza **IN SANATORIA** per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento della seguente opera insistente sul Rio **Zabene**:

- Mantenimento n. 1 ponte carrabile

Poiché le opere in oggetto interferiscono con il corso d'acqua **Rio Zabene** è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti dalla relazione tecnico – illustrativa, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica

Copia dell'istanza, è rimasta pubblicata all'albo Pretorio del Comune di **Costigliole Saluzzo** per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta ed è stata restituita allo scrivente Settore in data **19/02/2019** assunta al ns prot con n. **8430**.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua e delle seguenti prescrizioni:

- *La sezione di deflusso del ponte carrabile sia soggetta a periodica manutenzione, almeno annuale, al fine di evitare parzializzazioni della stessa.*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- ❑ visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- ❑ visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- ❑ visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- ❑ vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- ❑ vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- ❑ visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- ❑ visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- ❑ viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- ❑ visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- ❑ vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- ❑ visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- ❑ vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, **IN SANATORIA**, ai soli fini idraulici il Sig. **Chiotti Livio** a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle condizioni sotto riportate:**

1. **il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;**
2. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. **il soggetto autorizzato**, sempre previa autorizzazione di questo Settore, **dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott. Ing. Gianluca Comba

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE